

ANALISI ECONOMICA NELLE IMPRESE COOPERATIVE: ASPETTI GESTIONALI E FENOMENI DI RENDICONTAZIONE

Dall'economia industriale all'economia dei servizi:



“Le nuove frontiere della cooperazione”

Prof.ssa Sabrina Spallini

Dipartimento di studi aziendali e giusprivatistici

Università degli studi di Bari

DEFINIZIONE DI MUTUALITÀ

- La legge non fornisce nessuna definizione, pertanto in dottrina la mutualità si distingue in:
- Interna  rivolta esclusivamente ai soci.
- Esterna  rivolta ai terzi



DEFINIZIONE DI MUTUALITÀ INTERNA

- Nella relazione al codice civile la mutualità interna consiste
- “Nel fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato.”
- Lo scopo mutualistico si raggiunge attraverso il conseguimento di un beneficio economico attuabile con:
 - un risparmio di spesa (coop. di utenza)
 - un maggior corrispettivo (coop. di conferim.)
 - una migliore remunerazione (coop. di lavoro)



DEFINIZIONE DI MUTUALITÀ INTERNA

- Attraverso il vantaggio mutualistico si:
 1. consegue una razionalizzazione dell'organizzazione delle varie fasi del processo produttivo
 2. evita il ricorso all'intermediazione dei terzi nell'acquisizione dei fattori di produzione
- Si determina un risparmio che libera risorse destinabili al miglioramento delle condizioni offerte ai soci





DEFINIZIONE DI MUTUALITÀ INTERNA

- Il vantaggio mutualistico può effettuarsi nel momento dello scambio o in una fase successiva attraverso i ristorni.
- Il ristorno può definirsi come una sorta di conguaglio tra il prezzo pagato dal socio per acquistare beni o servizi ceduti dalla società ovvero di incremento dei corrispettivi ricevuti dai soci che hanno fornito beni o servizi, qualora lo scambio sia avvenuto a valore di mercato.



DEFINIZIONE DI MUTUALITÀ INTERNA

- La distinzione tra società lucrativa e cooperativa non riguarda la tipologia di operazioni poste in essere, ma lo scopo mutualistico:
- Società cooperative  realizzano condizioni vantaggiose per i soci
- Società lucrative  massimizzano il profitto che distribuiscono tra i soci in misura proporzionale alle quote di capitale conferito.




DEFINIZIONE DI MUTUALITÀ INTERNA

- Anche la società cooperativa, pur con predeterminati limiti, può effettuare il riparto degli utili, ma lo scopo mutualistico si riverbera nelle modalità di riparto degli utili e dei ristorni.
- I ristorni sono commisurati all'entità degli scambi tra il singolo socio e la società.
- Gli utili costituiscono la remunerazione del capitale e sono distribuiti in proporzione al capitale conferito.




DEFINIZIONE DI MUTUALITÀ ESTERNA

- Riconoscimento ai terzi del vantaggio mutualistico.



Raramente applicata nella operatività. (art. 9, R.D. 278/1911)

- Destinazione a terzi degli utili al fine di promuovere e sviluppare la cooperazione (mutualità “altruistica” o di “sistema”),



Trova applicazione con l'istituzione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. (art. 11 e 12 L. n. 59 31 gennaio 1992)



DEFINIZIONE DI MUTUALITÀ ESTERNA

- La mutualità altruistica è volta alla promozione ed al rafforzamento dell'intero settore cooperativo attraverso l'apposita destinazione di risorse finanziarie accumulate in seno alle singole società cooperative.
- Gli interventi normativi che hanno preceduto la riforma del diritto societario hanno privilegiato la mutualità altruistica, mentre il legislatore della riforma ha tenuto in debito conto anche la mutualità interna.



MUTUALITÀ PREVALENTE

- La riforma del diritto societario distingue:
 - Cooperative a mutualità prevalente
 - a. Per opzione gestionale (art. 2412 e 2413 c.c.)
 - b. Per opzione statutaria (art 2414)



Rileva solo sul piano dell'accesso alle agevolazioni di natura tributaria

- Cooperative diverse



MUTUALITÀ PREVALENTE

- Opzione gestionale opera in due passaggi:
- Art. 2512 principio generale individua tre tipologie di società:

Cooperative in cui lo scambio mutualistico di realizza nell'area



- Dei ricavi
- Dei costi del lavoro
- Dei costi per materie prime o servizi



MUTUALITÀ PREVALENTE

- Il secondo passaggio:

Art. 2513 c.c.



Individua ben definiti parametri contabili che attestano la prevalenza stabilita dal precedente articolo

1. I ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi verso i soci devono essere superiori al 50% del totale dei ricavi (quantificati secondo l'art.2425 A-1)
2. Il costo del lavoro dei soci deve essere superiore al 50% del totale del costo (art.2425 B-9)
3. Il costo dei beni per i servizi ricevuti ovvero i beni conferiti dai soci deve essere superiore al 50% del totale dei costi (art 2425 B-7 e B-6)
4. Se vengono attuate più tipologie di scambio si applica la media ponderata delle percentuali ai punti precedenti



RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DEI PARAMETRI DI PREVALENZA

- E' previsto nel codice civile l'esplicito riferimento alle voci di bilancio per l'individuazione del principio della prevalenza.
- Si ritiene pertanto l'integrazione del piano dei conti in base ai successivi parametri:



Tipologia cooperativa	Piano dei conti	Valori	percentuali	Collegamenti al bilancio
Cooperativa di conferimento	01 Costi per acquisto materie prime	300.000		B – 6
	0101 da soci		63%	
	0102 da terzi	190.000		
		110.000		
Cooperativa di lavoro	02 Salari e stipendi	500.000		B – 9
	0201 Salari e stipendi soci	400.000		
	0202 Salari e stipendi non soci	100.000		
	03 Oneri sociali	180.000		
	0301 soci	140.000	79%	
	0302 non soci	40.000		
	04 TFR	40.000		
	0401 soci	32.000		
	0402 non soci	8.000		
	05 servizi e collaborazioni	90.000	89%	
0501 da soci	80.000			
0502 da non soci	10.000			
Cooperative d'utenza	10 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	700.000		A -1
	1001 da soci	600.000	86%	



COSTRUZIONE DEGLI INDICI DI MUTUALITÀ

- Cooperative di consumo e di utenza



Ricavi delle vendite e delle prestazioni
nei confronti dei soci

_____ X 100 > 50 %
Totale dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni



COSTRUZIONE DEGLI INDICI DI MUTUALITÀ

- Cooperative di lavoro



Costo delle prestazioni lavorative dei soci

X 100 > 50%

Totale B-9 + altri costi del lavoro inerenti

il rapporto mutualistico

N.B. nella determinazione del numeratore e del denominatore il D.Lgs n. 310/2004 ha integrato l'art. 2513 lett. B con l'aggiunta di “*compute le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico*”



Nella voce B-7 si deve tener conto di quei rapporti di lavoro inerenti lo scopo mutualistico



COSTRUZIONE DEGLI INDICI DI MUTUALITÀ

- Cooperative di conferimento



Costi per l'acquisto di materie prime, suss.,
di cons. e di merci

_____ X 100 > 50%

Totale dei costi per l'acquisto di materie
prime, suss., di cons. e di merci



COSTRUZIONE DEGLI INDICI DI MUTUALITÀ

- Cooperative agricole



Quantità dei prodotti conferiti dai soci

$$I \frac{\text{Quantità dei prodotti conferiti dai soci}}{\text{Quantità totale dei prodotti acquistati}} \times 100 > 50\%$$

Quantità totale dei prodotti acquistati

Valore dei prodotti conferiti dai soci

$$II \frac{\text{Valore dei prodotti conferiti dai soci}}{\text{Valore totale dei prodotti acquistati}} \times 100 > 50\%$$

Valore totale dei prodotti acquistati

N.B. il primo metodo è preferibile quando i beni conferiti sono tra loro omogenei e di scarsa variabilità di valore



COSTRUZIONE DEGLI INDICI DI MUTUALITÀ

- Cooperative di servizi



Costi per prestazione dei servizi dei soci

_____ X 100 > 50 %
Totale dei costi per servizi inerenti il rapporto mutualistico

N.B. Non va considerata per il totale la voce B – 7, ma soltanto per la parte che ha attinenza con il servizio mutualistico svolto dalla società.



COSTRUZIONE DEGLI INDICI DI MUTUALITÀ

- Cooperative miste



A-1 soci + B-6 soci + B-7 soci + B-9 soci

_____ X 100 > 50 %

A-1 tot. + B-6 tot. + B-7 tot. + B-9 tot.



COSTRUZIONE DEGLI INDICI DI MUTUALITÀ

- Sono esonerate dalla dimostrazione degli indici di prevalenza per il loro carattere di rilevanza sociale le seguenti tipologie di cooperative:
 1. Le cooperative sociali → L. 8/11/1991
 2. Le banche di credito cooperativo → leggi speciali
 3. Le banche popolari → legge delega 366/2001




RICONOSCIMENTO LEGALE E DEFINIZIONE DEI RISTORNI

Previsioni normative



Art. 2521, comma 2, n. 8

“ l’atto costitutivo deve indicare le regole per la ripartizione degli utili ed i criteri per la ripartizione dei ristorni .”



Art. 2545 sexies

“L’atto costitutivo determina i criteri per il riparto dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.



RICONOSCIMENTO LEGALE E DEFINIZIONE DEI RISTORNI

Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le varie gestioni mutualistiche.

L'assemblea può decidere la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote e con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.”



RICONOSCIMENTO LEGALE E DEFINIZIONE DEI RISTORNI

- Il ristorno non è quindi concepito come un diritto soggettivo del socio, in quanto prevale l'interesse sociale a quello del singolo, del resto il legislatore non ne dà una esplicita definizione.

La definizione di ristorno in giurisprudenza



“il vantaggio mutualistico essenziale dell'essere o del fare impresa cooperativa”



“si concretizza mediante la restituzione ai soci di quella parte di avanzo di gestione originatosi in proporzione al volume dei rapporti mutualistici”



CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI RISTORNI

- Gli utili remunerano il capitale apportato e sono ad esso proporzionati
- I ristorni si basano sulla qualità e quantità dello scambio mutualistico e tale scambio costituisce il parametro per la loro quantificazione.

“Nella differenza esistente tra il ristorno e l’utile risiede la caratteristica più intima della mutualità: il ripudio, cioè del principio secondo il quale una quota del valore dei beni prodotti deve remunerare la proprietà del capitale impiegato per produrli.” (Comm. Trib. Centr. N. 2894/90)



CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI RISTORNI

- Il criterio di ripartizione tiene conto di parametri di natura qualitativa e quantitativa
- Per le cooperative di consumo e di utenza si tiene conto del valore dei beni acquistati o del valore dei servizi fruiti dai soci
- Per le cooperative di lavoro delle ore di lavoro prestate oltre che della tipologia di prestazione lavorativa fornita
- Per le cooperative di conferimento si terrà conto della quantità e qualità dei beni o dei servizi conferiti



CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI RISTORNI

- Il ristorno può essere distribuito solo se:
- al termine dell'esercizio sia evidenziato un **avanzo di gestione;**
- tale distribuzione non comprometta il risultato finale generando delle perdite.



In tale ultima ipotesi si avrebbe un'erosione di patrimonio mediante distribuzione di una ricchezza non effettivamente prodotta



CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI RISTORNI

- Per la determinazione dell'avanzo di gestione si fa riferimento al Principio Contabile n.12

- La gestione ordinaria riguarda la:
 1. gestione caratteristica o tipica
 2. gestione accessoria
 3. gestione finanziaria, comprensiva oltre che degli oneri e proventi di natura finanziaria anche delle rettifiche di valore di attività finanziarie



CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI RISTORNI

- Facendo riferimento alle voci del Conto Economico ex art. 2425 c.c.


$$A - B +/- C +/- D$$


- Resta esclusa la voce E del Conto Economico
- Per quanto attiene la voce 22 relativa alle imposte si ritiene che esse vadano incluse nella gestione ordinaria qualora siano da essa generate



CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI RISTORNI

- Individuato l'avanzo di gestione occorre definire la parte da correlare all'attività dei soci



I parametri sono gli stessi di quelli stabiliti per l'individuazione del criterio della prevalenza



Si fa pertanto riferimento, secondo la tipologia di cooperative, alla voce A-1, B-6, B-7 e B-9.



CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI RISTORNI

- L'importo così ottenuto determinerà l'importo massimo da attribuire ai soci a titolo di ristorno.
- Tale operazione sarà possibile solo se vi sarà capienza nell'utile determinato prima della contabilizzazione del ristorno.
- **N.B.** nelle cooperative di produzione e lavoro sussiste un ulteriore limite: l'ammontare del ristorno non potrà superare il 30% dei trattamenti retributivi complessivamente percepiti.



CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI RISTORNI

- La determinazione del ristorno passa attraverso le seguenti fasi:
 1. Individuazione della percentuale di scambio mutualistico.
 2. Individuazione dell'avanzo della gestione mutualistica.
 3. Individuazione della misura massima dei ristorni.
 4. Verifica della capienza del ristorno.
 5. Individuazione della misura massima del ristorno attribuibile a ciascun socio.



CONTABILIZZAZIONE DEI RISTORNI

I Contabilizzazione dei ristorni a conto economico, come rettifica di costo o ricavo.

- In decurtazione alla voce B-6; B-7; B-9.
- Nella voce A-5, Altri ricavi e proventi, invece della rettifica della voce A-1 (Raccomandazione contabile del CNDC, commissione cooperative, gennaio 2006).

II Contabilizzazione dei ristorni in sede di riparto dell'utile



In tale ipotesi l'importo attribuito non potrà essere superiore all'utile d'esercizio al netto delle imposte e delle destinazioni obbligatorie (riserva legale e fondi mutualistici)



NATURA DEL RISTORNO

- Il ristorno rappresenta un elemento qualificante della gestione mutualistica e come tale individua una aspettativa permanente.
- Il ristorno si qualifica come componente del Conto Economico del bilancio di una cooperativa.
- Il ristorno si determina prima della chiusura del bilancio.
- La determinazione del ristorno è competenza del C.d.A.
- La determinazione del ristorno non può avere come conseguenza l'insorgenza di perdite d'esercizio.



CONDIZIONI ESSENZIALI PER IL RIPARTO DEI RISTORNI

- Apposita previsione statutaria o regolamentare.
- Disponibilità effettiva di utile della gestione ordinaria.
- Coerenza del ristorno con i piani strategici della cooperativa e le sue esigenze di finanziamento e di capitalizzazione.
- Delibera dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio d'esercizio.
- Gestione ordinaria dell'esercizio sociale.

